



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-50/19 P, 06 ottobre 2021, ECLI:EU:C:2021:792	Sigma Alimentos Exterior S Contro Commissione europea	Grande Sezione	Impugnazione di sentenza del Tribunale	ES	/	SI	/	Divieto di aiuti di Stato	Aiuti di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Regime fiscale - Disposizioni riguardanti l'imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l'avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all'estero
Classificazione									
Aiuti di Stato									
Questione pregiudiziale									
Dispositivo									
<p>1) L'impugnazione è respinta.</p> <p>2) La Sigma Alimentos Exterior SL è condannata alle spese.</p> <p>3) La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.</p>									
Nota redazionale									
<p>La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, riunita in Grande Sezione, respinge le impugnazioni presentate dalle ricorrenti avverso le sentenze del Tribunale che avevano confermato la qualificazione del regime fiscale spagnolo di ammortamento dell'avviamento finanziario (goodwill) come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.</p> <p>La Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social del 27 dicembre 2001 ha introdotto nell'ordinamento spagnolo una misura fiscale ai sensi della quale l'avviamento finanziario derivante da un'acquisizione da parte di un'impresa residente di partecipazioni azionarie pari almeno al 5% in una società estera può essere dedotto, sotto forma di ammortamento, dalla base imponibile dell'imposta sulle società dovuta dall'impresa residente, a condizione che essa detenga le partecipazioni acquisite per un periodo ininterrotto di almeno un anno. Al contrario, le acquisizioni di partecipazioni azionarie da parte di imprese soggette ad imposta in Spagna in altre imprese residenti non danno luogo ad alcun ammortamento dell'avviamento finanziario, fatto salvo il caso di raggruppamento d'impresa.</p> <p>La Commissione, intervenuta nel 2009 e nel 2011 aveva ritenuto che tale misura fosse un vantaggio costituente aiuto di Stato. Investito di diversi ricorsi di annullamento proposti da imprese stabilite in Spagna, il Tribunale ha annullato dette decisioni con sentenze del 7 novembre 2014, ritenendo che la Commissione non avesse dimostrato il carattere selettivo della misura fiscale in esame. A seguito di impugnazioni esperite dalla Commissione, la Corte ha annullato le suddette sentenze, motivando che queste ultime si fondavano su una concezione erronea della condizione della selettività di un vantaggio, e ha rinviato le cause dinanzi al Tribunale. Il Tribunale adito ha confermato il carattere selettivo della misura fiscale in esame e ha respinto i ricorsi di annullamento proposti avverso le decisioni controverse.</p> <p>Adita con impugnazioni presentate dalle imprese ricorrenti e dal Regno di Spagna, la Corte le ha respinte.</p> <p>Per quanto attiene al criterio della selettività, la Corte precisa che la misura può essere considerata selettiva anche qualora non identifichi ex ante una particolare categoria di beneficiari e qualora tutte le imprese stabilite sul territorio dello Stato membro interessato, indipendentemente dalla loro dimensione, forma giuridica, settore di attività o altre caratteristiche ad esse peculiari, abbiano potenzialmente accesso al beneficio previsto da tale misura a condizione di procedere a un determinato tipo di investimento.</p> <p>La Corte conferma, inoltre, che una misura nazionale può essere selettiva anche nell'ipotesi in cui la fruizione del vantaggio da essa previsto dipenda non già dalle caratteristiche specifiche dell'impresa ma dall'operazione che essa decide, o meno, di realizzare. Così, una misura può essere considerata selettiva anche qualora non identifichi ex ante una particolare categoria di beneficiari e qualora tutte le imprese stabilite sul territorio dello Stato membro interessato, indipendentemente dalla loro dimensione, forma giuridica, settore di attività o altre caratteristiche ad esse peculiari, abbiano potenzialmente accesso al beneficio previsto da tale misura a condizione di procedere a un determinato tipo di investimento. Una constatazione di selettività non deriva necessariamente da un'impossibilità per determinate imprese di beneficiare del vantaggio previsto dalla misura in questione a causa di caratteristiche ad esse peculiari, ma può derivare semplicemente dal rilievo che esiste un'operazione che, benché analoga a quella cui è subordinata la concessione del vantaggio in questione, non dà diritto a quest'ultimo, favorendo, di conseguenza, soltanto le imprese che scelgono di realizzare quest'ultima operazione.</p> <p>Viene poi precisato che la valutazione dei fatti e degli elementi di prova, salvo il caso dello snaturamento di tali fatti e di tali elementi di prova, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell'ambito di un'impugnazione. Solo una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, in forza dell'articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte; pertanto, riguardo all'esame, nell'ambito di un'impugnazione, della qualificazione giuridica sulla base di una disposizione del diritto dell'Unione che è stata data a tale diritto nazionale dal Tribunale costituisce una questione di diritto, esso rientra nella competenza della Corte. Il Tribunale, sostituendo la propria motivazione a quella della decisione controversa, ha commesso un errore di diritto; tuttavia il suo dispositivo appare fondato per altri motivi di diritto, pertanto una violazione siffatta non è idonea a determinare l'annullamento di tale sentenza; il Tribunale ha correttamente constatato che le imprese le quali acquisiscono partecipazioni in società non residenti si trovano, alla luce dell'obiettivo perseguito dal trattamento fiscale dell'avviamento, in una situazione di diritto e di fatto analoga a quella delle imprese che acquisiscono partecipazioni in società residenti.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									